

CITTA' DI OMEGNA

PROVINCIA DEL V.C.O.



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29 aprile 2010
Modificato CC n. 74 del 26/07/2010

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi simili di carattere stabile e le tende poste a copertura dei banchi di vendita o di dehor dei pubblici esercizi di somministrazione per i quali sia stato assolto il canone.
4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato esistenti in questo Comune sono considerati comunali per quanto disposto dall'art. 2, comma 7, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e la loro occupazione è soggetta alla disciplina seguente.

TITOLO I TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 2 Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è di durata non inferiore all'anno, non può avere durata superiore ad anni cinque ed è rinnovabile; le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale su base mensile.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.

Art. 3 Occupazione di marciapiedi e di passaggi pedonali

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri.

2. In caso di occupazioni effettuate con tavoli e sedie da parte di pubblici esercizi, deve essere posta in essere una delimitazione mediante barriere continue dotate di opportuna segnaletica rifrangente, di altezza non inferiore a mt. 1, anche vegetali, a protezione dei lati esposti al transito veicolare. Qualora la profondità dello spazio disponibile non consenta la realizzazione di detta delimitazione, l'occupazione dovrà essere limitata esclusivamente a panchine o sedili non amovibili poste lungo il fabbricato, con esclusione di tavolini.

Art. 4

Occupazione per passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili gli accessi, così come definiti dal vigente Codice della Strada.
2. Sono tenuti al pagamento del canone di concessione i passi carrabili che presentino manufatti costituiti da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata indipendentemente dal loro effettivo utilizzo; i passi carrabili "a raso" sono gratuiti.

Art. 5

Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma, fax o con e-mail ed a presentare, nei due giorni lavorativi seguenti, la domanda per ottenere la concessione.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.
4. In ogni caso resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

TITOLO II

ATTO CONCESSORIO

Art. 6 **Concessione**

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a mercato e fiere non permanenti o delle occupazioni di limitata durata ed entità; in questi casi la concessione è da considerarsi rilasciata con il pagamento del relativo canone che avverrà con le modalità stabilite all'Art. 28.
2. Le concessioni per l'effettuazione di occupazioni temporanee possono avere validità di anni uno dalla data di rilascio, qualunque sia il periodo di occupazione originariamente richiesto. In tal caso, durante il periodo di validità della concessione, l'effettuazione di successive occupazioni, anche non consecutive, aventi lo stesso oggetto e scopo di quella iniziale, possono essere effettuate previo rilascio di semplice nulla osta, da apporsi in calce all'originale atto concessorio. A tal fine l'interessato deve inoltrare comunicazione scritta almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio dell'estensione, allegando l'originale della concessione. Il nulla osta può essere negato nel caso in cui l'area interessata sia già stata assegnata ad altro richiedente, destinata ad altre manifestazioni o per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse. La determinazione del canone avverrà di volta in volta con riferimento a ciascun singolo periodo richiesto, senza possibilità di cumulare i diversi periodi al fine dell'applicazione degli eventuali abbattimenti.
3. Le concessioni permanenti hanno validità massima di 5 anni, così come definito nel precedente Art. 2, previo espletamento delle procedure autorizzative previste dai successivi articoli. La validità si intende confermata anche nel caso di eventuale rimozione temporanea dell'oggetto di occupazione, purchè all'atto della ricollocazione la situazione di fatto sia identica a quella originariamente concessa. Alla stessa disciplina sono soggette anche le occupazioni temporanee di carattere ricorrente, quali dehor o esposizione generi commerciali e simili.
4. Le concessioni valgono per la località, la superficie, l'uso e lo scopo per i quali sono state rilasciate e non autorizzano i titolari all'esercizio di altre attività, uso o scopi.
5. Il Concessionario è altresì tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta degli organi di Polizia o del personale addetto alla vigilanza e controllo.

Art. 7 **Contenuto**

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:
 - a) termine d'inizio dell'occupazione;
 - b) termine finale dell'occupazione;
 - c) L'ubicazione, le modalità e l'oggetto dell'occupazione;
 - d) l'indicazione del soggetto e\o dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
 - e) L'ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 19, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
 - f) le modalità ed il termine di pagamento del canone;
 - g) le eventuali prescrizioni che il soggetto deve osservare nell'occupazione.

2. La concessione è rilasciata:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario:
 - di provvedere a curare costantemente la pulizia, il decoro e le condizioni di sicurezza dell'area concessa, nonché la manutenzione pulizia e decoro di strutture, materiali, arredi, oggetti e\o accessori su questa insistenti;
 - di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione e di provvedere al termine della occupazione, a propria cura e spese, alla pulizia dell'area concessa, al ripristino della pavimentazione del suolo, eventualmente manomessa, nel tipo preesistente e della segnaletica stradale verticale ed orizzontale eventualmente rimossa;
 - c) con facoltà da parte del Comune di revocarla, di sospenderla o di modificarla con atto motivato per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di tutela della sicurezza della circolazione stradale.

Art. 8 **Istanza**

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente, eventuale data e luogo di nascita, il suo domicilio, il codice fiscale ed eventuale partita IVA:

- a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
 - b) il termine finale;
 - c) l'individuazione esatta dell'ubicazione, della superficie o spazio di cui si chiede la concessione, allegando planimetria della strada ed area interessata, se richiesta dal funzionario responsabile;
 - d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari, a seconda del caso, con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
 - e) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare con i relativi elaborati tecnici;
 - f) le modalità dell'occupazione;
 - g) descrizione dell'uso, dello scopo e dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
 - h) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lettere precedenti
2. L'obbligo della richiesta e dell'ottenimento della concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
 3. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione dell'istanza derivante dal protocollo del Comune, costituisce titolo preferenziale.

Art. 9 **Rilascio**

1. Competente per le richieste di occupazioni temporanee, permanenti e dell'ottenimento dei necessari eventuali pareri di viabilità, di urbanistica, di sanità e igiene e quant'altro, è l'Ufficio Attività Produttive ed i preposti all'Unità operativa svolgono le funzioni di responsabile del procedimento.
2. Competente per applicazione e gestione del canone per le occupazioni per l'erogazione di pubblici servizi e l'Ufficio Tributi.
3. La Giunta Comunale ha comunque facoltà di individuare la competenza di altri Servizi Comunali per il rilascio di concessioni per tipologie di occupazioni particolari.
4. La concessione per l'occupazione è rilasciata o negata dal Dirigente del Servizio cui appartengono le predetta Unità operative:
 - a) entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo per le occupazioni permanenti;
 - b) entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo per le occupazioni temporanee;

5. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione si intende respinta. Il Servizio è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.
6. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa e duratura di manufatto e/o di opere che ai sensi di legge necessitano di titoli abilitativi superiori e diversi dalla semplice concessione all'occupazione, le norme di cui ai commi precedenti non trovano applicazione. Si dovrà invece attuare la procedura prevista dall'Articolo 36.
7. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse ed in particolare per ragioni inerenti alla sicurezza e fluidità della circolazione ed all'impatto ambientale e paesaggistico.
- 8.** La competenza della gestione del pagamento dei canoni e degli eventuali ruoli, sono in capo all'Ufficio Tributi, al quale saranno trasmesse: le concessioni per le occupazioni permanenti, dei concessionari i posteggi mercatali ed i ruoli relativi alle occupazioni temporanee.

Art. 10 Revoca

1. La concessione può essere revocata:
 - a) quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio ed ottenuto la relativa autorizzazione.
 - b) quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. h del precedente articolo 8, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente in tempi da concordare con il Servizio concedente;
 - c) allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata.
2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b) e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 11

Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza a norme di legge e del presente regolamento, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. E' fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali.
2. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.
3. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

Art. 12

Sospensione

1. La concessione può essere sospesa o modificata in qualsiasi momento:
 - a) per ragioni di ordine e sicurezza pubblica,
 - b) per sopraggiunte necessità o motivi di pubblico interesse che lo richiedano,
 - c) nell'interesse della viabilità e per la sicurezza della circolazione stradale,
 - d) per accertata inosservanza o inadempienza a norme di legge, regolamentari o alle prescrizioni alle quali è stata vincolata.
2. Di regola la sospensione è disposta, per un periodo definito, con atto scritto e motivato ed ha effetto entro congruo tempo in essa stabilito dalla data di notificazione all'interessato. In caso di grave e imprevedibile circostanza di ordine o interesse pubblico, detta sospensione potrà anche essere disposta verbalmente da funzionari ed agenti di polizia o della forza pubblica. Tale sospensione avrà effetto immediato e potrà estendersi per il tempo strettamente necessario al venire meno delle circostanze che l'hanno resa necessaria.
3. Le sospensioni disposte dal comune per i motivi indicati alle lettere a) b) c) del comma 1. determinano, nei confronti del concessionario, la riduzione del canone annuo in misura proporzionale alla durata della sospensione, calcolata su base giornaliera. In ogni caso e indipendentemente dalla durata della sospensione, la riduzione non può scender sotto il 50% del canone annuo.

Art. 13 Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire, anche via fax, almeno 30 giorni prima della data fissata per il termine del pagamento canone annuale.

Art. 14 Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio - con l'obbligo di comunicazione al Servizio entro 15 (quindici) dalla data di subentro. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.
3. Il subingresso nelle concessioni per occupazioni permanenti e\o temporanee rilasciate per la formazione di dehor ad esercenti di pubblico esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e quelle realizzate da esercenti il commercio su aree private per l'esposizione di generi, è subordinato a verifica delle condizioni e delle prescrizioni alle quali era vincolato.

TITOLO III CANONE

Art. 15 Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui ai successivi Articoli del presente titolo.

Art. 16 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, nelle seguenti categorie: I, II e III.

2. Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 10% rispetto alla prima. La tariffa per le strade di terza categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla prima.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie, è allegato a questo regolamento *sub "A"* quale parte integrante.
5. Al fine della differenziazione del valore economico della disponibilità delle aree concesse, disposto all'articolo 63, comma c, del D.Lgs. 15.12.1996, n. 446 istitutivo del canone, vengono individuate con apposito elenco allegato al presente regolamento *sub "B"* quale parte integrante: strade, spazi e aree di particolare appetibilità economica; le tariffe per tali fattispecie sono aumentate in misura del 20% rispetto alle tariffe della relativa categoria di appartenenza.

Art. 17

Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettera c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97 e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante dai coefficienti indicati nei punti da 1 a 4 nell'allegato *sub "C"*, che forma parte integrante di questo regolamento.

Art. 18

Determinazione del canone

1. L'ammontare del canone dovuto, a titolo di occupazione sia temporanea che permanente, viene determinato in base a quanto previsto dall'art. 19, con un minimo da versare di Euro 10,00. L'importo totale del versamento va arrotondato all'Euro inferiore se le cifre centesimali sono minori o uguali a cinquanta, oppure all'Euro superiore nel caso contrario.
2. Qualora il Concessionario richieda, anche in momenti successivi, occupazioni di eguale o diversa natura (suolo - soprassuolo - sottosuolo), che abbiano proiezione sulla stessa area, per quest'ultima il canone si considera assolto con il pagamento relativo alla sola tariffa più alta tra quelle relative alle occupazioni concesse.

Art. 19 Tariffe

1. La tariffa base generale annuale è di **€. 38,50** per metro quadro o lineare, secondo il caso, per l'occupazione permanente e di **€. 1,90** giornaliera per metro quadro per l'occupazione temporanea.
2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella C, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.
3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 30% se la durata è superiore ai 14 giorni e di un ulteriore 50% se la durata è superiore ai 30 giorni; tali riduzioni operano anche nel caso di occupazioni non continuative, purché vengano richieste nell'istanza originaria.
4. Il canone per l'occupazione di posteggi mercatali viene computato con riferimento alla tariffa ed alle modalità dettate per le occupazioni temporanee. Le occupazioni di posteggi mercatali liberi da parte di operatori privi di posto fisso sono assoggettate alla stessa tariffa applicata ai concessionari di cui al periodo precedente.

Art. 20 Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno di competenza del bilancio stesso.
2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

Art. 21 Canone per l'occupazione per l'erogazione di pubblici servizi successivo alla prima applicazione

Ai sensi dell'art. 18 Legge 23/12/1999 n. 488 il canone per l'erogazione di pubblici servizi è così determinato:

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente come segue:

a) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

- I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza (ora € 0,78);*
- II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza (ora € 0,65);*

b) gli importi di cui alla lettera a) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

d) Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all'art. 18 Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i.

(Modificato CC n. 74 del 26/07/2010)

Art. 22 Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di richiedere il trasferimento in altra sede, delle condutture, dei cavi e degli impianti di cui agli articoli precedenti, a spese del concessionario.

Art. 23 Superficie dei passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone è determinata moltiplicando per uno la larghezza dell'accesso espressa in metri lineari.
2. Per i manufatti di cui all'Art. 4 comma 2 costruiti direttamente dal Comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9 (nove). L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
3. La tariffa è ridotta al 10 per cento per i manufatti costruiti direttamente dal Comune e che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzati.

Art. 24 Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è raggugliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.
2. Per gli impianti automatici di distribuzione dei tabacchi posti sul suolo, la tariffa è determinata in base alla tariffa di cui all'articolo 18 con l'applicazione dei parametri contenuti nella tabella C, lettera e, della categoria 3.

Art. 25

Occupazioni abusive

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica, per tutto il periodo dell'abuso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata del 150 per cento. Sono fatti salvi gli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva e l'applicazione delle eventuali altre sanzioni amministrative.
2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.
3. La durata dell'abuso potrà essere determinata con i modi di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 26

Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici e Privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano trasmesso al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, purché non contengano indicazioni pubblicitarie e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, compresi i vasi e le fioriere qualora siano posti a raso del muro;
 - d) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune e loro Consorzi;

- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico di merci destinate ad attività commerciali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi e gli scavi necessari per la loro realizzazione e manutenzione;
- i) le occupazioni da parte delle vetture destinate al trasporto di linea e le aree di stazionamento delle autovetture da piazza (TAXI);
- j) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- k) le occupazioni con seggiovie e funivie;

- l) le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento;
- m) le occupazioni effettuate da comitati, associazioni ed enti che operano con il patrocinio del Comune di Omegna;
- n) le occupazioni effettuate, non a scopo di lucro, per manifestazioni politiche, culturali, sociali, umanitarie, ricreative o sportive;
- o) le occupazioni effettuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in modo itinerante;
- p) le tende fisse o retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico poste ad una altezza superiore a mt. 4,00.
- q) le aree destinate al deposito di carrelli a disposizione del pubblico, incluse nei parcheggi dei supermercati, quando le stesse siano destinate ad uso pubblico ai sensi della legge Regione Piemonte n. 56/77.

Art. 27

Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

Art. 28
Modalità e termini di pagamento

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.
2. Per le occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il mese di aprile mediante versamento nel conto corrente del tesoriere comunale; se il canone annuale supera l'importo di €. 1.000 (mille), il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate. In via eccezionale a specifica domanda del concessionario, in casi di temporanea difficoltà economica, oggettivamente rilevabile dalle scritture contabili, con provvedimento del Dirigente del Servizio, il canone può essere frazionato in un massimo di 10 (dieci) rate mensili, con inizio dal mese successivo a quello di emissione del provvedimento.
Le somme così frazionate sono soggette al pagamento degli interessi di tempo in tempo vigenti, ma non alla maggiorazione prevista al comma 3 del successivo Articolo 30.
3. Il rilascio della concessione di occupazione temporanea è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative al periodo richiesto.
4. Per le occupazioni temporanee occupazioni giornaliere e comunque di limitata durata ed entità, il Funzionario responsabile ha facoltà di disporre che il pagamento del canone venga effettuato direttamente ad un incaricato che rilascia ricevuta-concessione da apposito bollettario, previamente vidimato dal Funzionario responsabile stesso, contenente le principali caratteristiche dell'occupazione di cui all'Art. 7, con valore d'autorizzazione.
5. Il mancato pagamento, anche di un singolo periodo, costituisce causa ostativa al rilascio di proroghe e/o di altre concessioni allo stesso soggetto, anche per altre dislocazioni, scopi ed oggetto.

TITOLO IV
SANZIONI

Art. 29
Occupazioni abusive o irregolari

1. Chiunque occupa abusivamente le aree di cui all'art. 1, comma 1, ad eccezione del suolo stradale, nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto come previsto dall'Art. 25, ad una sanzione pecuniaria da €. 75,00 ad €. 500,00; l'obbligazione può essere estinta con il pagamento in misura ridotta di €. 150,00. La violazione di cui al presente comma importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della

violazione stessa, di rimuovere l'occupazione abusivamente effettuata ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Quando l'occupazione abusiva impegni il suolo stradale si applicano le sanzioni previste dagli Artt. 20 e\o 21 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e S.M.ed I.
3. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione senza ottemperare alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio è soggetto una sanzione pecuniaria da €. 50.00 ad €. 300.00; l'obbligazione può essere estinta con il pagamento in misura ridotta di €. 100.00. Qualora, entro 5 (cinque) giorni dalla data del verbale di contestazione, non venga data piena ottemperanza a quanto prescritto, la concessione viene revocata con effetto immediato.

Art. 30

Procedura sanzionatoria

1. Gli accertamenti di violazione di cui al presente regolamento seguiranno, sotto il profilo procedurale, le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 ed al Regolamento Comunale delle procedure sanzionatorie amministrative.
2. Le sanzioni per omesso e ritardato pagamento del canone possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione.
3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione permanente oltre il termine fissato dall'art. 28, comma 2 del regolamento, comporta l'applicazione della maggiorazione del 30% del canone.

La stessa maggiorazione viene applicata nel caso di mancato pagamento del canone relativo alle occupazioni temporanee.

4. Relativamente alle occupazioni di aree mercatali, la predetta maggiorazione del 30% viene applicata quando il pagamento non sia effettuato entro il termine ordinario del 30 giugno di ciascun anno.

Art. 31

Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sul suolo stradale, il ripristino dei luoghi seguirà la procedura di cui all'art. 211 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).
2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 C.d.S. facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

TITOLO V

Articolo 32 **Definizione di dehors**

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili/smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad una struttura ricettiva.
2. Nel caso di pubblici esercizi di somministrazione che dispongano di spazi all'interno delle aree di proprietà privata quali cortili e giardini, è data possibilità di installarvi elementi mobili, fatto salvo il pieno rispetto dei diritti civilistici nei confronti di terzi.

Articolo 33 **Elementi di composizione del dehors**

1. Gli elementi di composizione dei dehors, ammessi dal presente regolamento, sono classificati come di seguito indicato:
 - a) tavoli, sedie, poltroncine e panche;
 - b) barriere, fioriere ed elementi di delimitazione;
 - c) pedane;
 - d) ombrelloni;
 - e) tende a pantalera;
 - f) impianto di illuminazione;
 - g) cestini per raccolta rifiuti.
2. Gli elementi individuati al precedente comma 1., lett. d) e lett. e) sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata alla lettera a) e sono da installarsi nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

Articolo 34 **Criteri generali di collocazione**

1. La collocazione dei dehors deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio pubblico, o in casi particolari e ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o comunque di pertinenza dell'esercizio stesso, su insindacabile parere della Giunta Comunale espresso con proprio atto deliberativo. Tale atto potrà contenere elementi prescrittivi, non in contrasto con le presenti norme, che dovranno essere riportati nell'autorizzazione finale.

Articolo 35

Criteria generali di realizzazione

1. Delimitazione dell'area.

1.1 Di norma non sono ammesse delimitazioni dei dehors. Tuttavia, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2 dell'Articolo 3, nonché per motivi di natura igienico-sanitaria o di contenimento acustico, nelle zone limitrofe a strade destinate prevalentemente al traffico veicolare, potrà essere collocata una delimitazione di altezza complessiva da terra non inferiore a 100 cm. e non superiore a 180 cm. con le seguenti modalità:

- a) Barriera dotata di opportuna segnaletica rifrangente, non superiore a 60 cm. con l'aggiunta di barriera trasparente in vetro o similare;
- b) Fioriere, per come previsto al successivo punto 3.4.

In ogni caso detta protezione non potrà essere unita in alcun modo agli elementi di copertura del dehors.

2. Pavimentazione dell'area.

2.1 Sono ammesse le pedane rimuovibili semplicemente appoggiate al suolo in modo da non danneggiare la superficie pubblica, purchè conformi con la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e realizzate possibilmente in materiale ligneo o comunque rispondente alle norme igienico sanitarie ed in armonia con il luogo e gli arredi.

3. Elementi di arredo.

3.1 **Tavoli e sedie:** dovranno essere coordinati fra di loro, nei materiali, nei colori e nello stile, dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento. Tavoli e piani d'appoggio degli alimenti dovranno essere in materiale lavabile e disinfettabile; potranno recare scritte pubblicitarie purchè di tipologia unica ed omogenea.

3.2 **Impianto elettrici e di illuminazione:** l'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti ed al D.M. 37/2008 e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso. Le luci di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferire con le segnalazioni semaforiche né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con agli elementi d'arredo.

3.3 **Cestini:** è ammessa la collocazione di cestini purché in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

3.4 **Fioriere:** L'impiego di fioriere a delimitazione del dehors è ammesso, purchè l'altezza complessiva, compresa l'essenza a dimora, non superi in ogni caso mt. 1,80 e purché non sia di intralcio alla visibilità legata alla circolazione stradale.

3.5 Gli elementi d'arredo dovranno essere contenuti all'interno dell'area concessa alla formazione del dehors.

4. Elementi di copertura

La copertura del dehors è comunque consentita con esclusione di dehors su percorsi porticati.

Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors.

Le coperture dovranno avere forma regolare e medesimo colore.

In nessun caso, in nessun modo ed in nessuna zona sarà consentito ancorare la copertura ai sottostanti elementi del dehors.

Tende

4.1 Le tende a pantalera sono costituite da uno o più teli retraibili fissati alle pareti tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e senza punti di appoggio al suolo.

Qualora siffatta copertura non sia ancorabile al filo di fabbrica dell'edificio per documentati motivi, il sostegno potrà essere costituito da struttura metallica con ancoraggio a terra.

4.2 Non è consentito l'abbassamento verticale del telo di tende e coperture al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio.

4.3 Sulle tende possono essere collocate scritte relative all'attività del richiedente ed insegna pubblicitaria, purchè in misura non superiore al 20% della tenda e di tipologia unica ed omogenea.

Ombrelloni.

4.4 Dovranno essere preferibilmente di forma quadrata o rettangolare ed avere una solida struttura con palo centrale o laterale, le coperture dovranno essere facilmente pulibili ed in ogni caso la proiezione a terra della copertura non potrà fuoriuscire dall'occupazione autorizzata.

Sugli ombrelloni possono essere collocate scritte relative all'attività del richiedente ed insegna pubblicitaria purchè in misura non superiore al 20% dell'ombrellone e di tipologia unica ed omogenea.

Articolo 36

Autorizzazione all'installazione

1. Il titolare di un pubblico esercizio, o chiunque avendo titolo, intenda collocare un dehor ovvero costruire e\o installare in modo fisso e duraturo un manufatto di qualsiasi genere, su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici, deve ottenere la preventiva autorizzazione, sulla base del presente regolamento. L'autorizzazione, sia per le occupazioni permanenti che le occupazioni temporanee-ricorrenti, ha validità di 5 (cinque) anni anche nel caso le strutture vengano temporaneamente rimossa e ricollocata purchè in modo identico a quella precedentemente autorizzata.

2. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'installazione del dehors, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale domanda all'Ufficio Attività Produttive che rilascerà l'autorizzazione stessa. La domanda oltre alla documentazione di rito prevista per l'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico dovrà essere accompagnata da una Denuncia di Inizio Attività a firma di tecnico abilitato e della documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica nel caso l'installazione avvenga in area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004 e smi.
3. L'autorizzazione finale sarà rilasciata dall'Ufficio Attività Produttive solo previo ottenimento del parere favorevole dell'ASL, del Servizio di Polizia Municipale e dei titoli abilitativi ai sensi del DPR 380/2001 e smi ed al pagamento del canone derivante dall'occupazione del suolo.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è necessario quindi produrre la seguente documentazione:
 - a) Domanda in carta legale
 - b) Denuncia di Inizio Attività con progetto in duplice copia, a firma di tecnico abilitato alla professione, nel quale dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata nonché indicata la disciplina di sosta o di divieto dell'area su cui il dehor viene ad interferire, ovvero la eventuale presenza di fermate, anche limitrofe, del mezzo pubblico e/o degli attraversamenti pedonali;
 - c) Relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi della superficie occupata con specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli - sedie - pedane - coperture - delimitazioni - elementi di illuminazione - fioriere - cestini ecc.);
 - d) Documentazione completa in quattro copie per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, se richiesta;
 - e) Fotografie a colori (formato minimo 9x12), frontali e laterali, del luogo dove è richiesta l'installazione del dehors;
 - f) Fotorendering del dehors per la valutazione del contesto in cui si colloca;
 - g) Atto di consenso del proprietario o del condominio quando il dehors comporti l'ancoraggio di elementi a pareti condominiali o di proprietà di terzi;
 - h) Copia di documento di identità in corso di validità;
 - i) Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici saranno realizzati ai sensi della normativa vigente.
5. Il Titolare di pubblico esercizio o di esercizio commerciale per ottenere Autorizzazione temporanea a collocare dehors, o area espositiva, oppure ad ampliare la superficie degli stessi in occasione di specifiche e

particolari ricorrenze, eventi e manifestazioni, in deroga a quanto stabilito dal presente articolo ai commi precedenti, deve presentare domanda in carta legale, corredata necessariamente da un elaborato grafico che, seppur realizzato in modo semplice, sia atto ad individuare e delimitare in modo chiaro la porzione di suolo pubblico temporaneamente da occupare.

6. L'Ufficio Attività Produttive svolge funzione di sportello unico per la raccolta ed il coordinamento dei vari pareri e titoli abilitativi richiesti.

Articolo 37 **Applicazione della normativa**

1. A far data dall'approvazione del presente regolamento e della sua entrata in vigore, le norme contenute nel presente titolo si applicano a tutte le nuove richieste di installazione di dehors fatte su tutto il territorio comunale e troveranno applicazione anche a tutte le richieste di rinnovo autorizzativo dei dehors esistenti. E' fatto obbligo adeguare al presente regolamento tutte le strutture esistenti in contrasto con le presenti disposizioni.

TITOLO VI **MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE**

Art. 38 **Adempimenti del funzionario responsabile**

1. Il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è affidato ai Funzionari responsabili individuati dal precedente Art. 9. Ad essi sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.
2. I predetti funzionari o loro sostituti, ferme restando le loro attribuzioni ai sensi del precedente comma, sono comunque tenuti ad istituire i seguenti registri:
 - a. registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
 - b. registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai concessionari per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posti in uso.

4. E' in facoltà degli stessi Funzionari responsabili di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

Art. 39

Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.
2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

Art. 40

Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che non siano in contrasto con le norme di questo hanno validità fino a naturale scadenza a condizione che venga versato il canone rideterminato ai sensi della presente disciplina.
2. Viene data facoltà ai concessionari di occupazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, di addivenire al recesso anticipato rispetto alla naturale scadenza della concessione di cui sono titolari, senza alcun onere aggiuntivo.
3. Le concessioni di occupazione in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che siano in contrasto con le norme di questo, fermo restando quanto stabilito dal precedente comma, debbono essere uniformate, a cura del Concessionario, entro il termine del 31 dicembre 2010, pena la revoca.
4. E' revocata ogni precedente disposizione in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento

Art. 41

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'Art. 3 comma 1 della Legge 212/2000, dal 01 gennaio 2010 ed in conformità a quanto disposto dal D.M. Interno del 20 dicembre 2007 ed in osservanza della disposizione contenuta nell'Art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n° 388 ed integrata dall'Art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n° 448 e s.m.i..

Allegato A

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1° categoria:

ALBERGANTI	BELTRAMI DON ANDREA	BELTRAMI F.M.
BUOZZI	CADUTI DI BOLOGNA	CAVALLOTTI
COBIANCHI	COMOLI	PIPPO COPPO
CORONA	DE AMICIS	DE ANGELI
F.LLI DI DIO	F.LLI ROSSELLI	GARIBALDI
GRAMSCI	IV NOVEMBRE	LODI
MAMELI	MANZONI	MATTEOTTI
MARTIRI DELLA LIBERTA'	MAZZINI	NOBILI DE TOMA
NOVARA	PARCO DELLA FANTASIA	PARCO MAULINI
PARCO RODARI	SALATI	SALERA
TITO SPERI	VITTORIO VENETO	XI SETTEMBRE
XXIV APRILE	ZANOIA	

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2° categoria:

AGRANO	ANNICHINI	ARMENO
BELTRAMI CAPITANO	BELTRAMI LUCA	BOGGIANI
BOVIO	BRUGHIERE	CITTERIO
COLOMBERA	CUROTTI	DA VINCI
DALL	DELLA PACE	ERBERA
FERRARIS	FERRIERE	FOSCOLO
GRANEROLO	I° MAGGIO	LEOPARDI
MADONNA DEL POPOLO	MARCONI	MOZZALINA
NOBILI	OTTO MARZO	PACINOTTI
PARCO PASQUERA	PASCOLI	REPUBBLICA
RISORGIMENTO	SAVIA	TIRO A SEGNO
TRE CASCINE	TRIESTE	VAEMENIA
VALSTRONA	VERDI	VERTA

Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^ categoria:

Tutte le rimanenti non comprese nelle altre categorie.

ALLEGATO B

ELENCO DELLE STRADE DI PARTICOLARE VALORE ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO.

Largo Cobianchi

Lungo Lago Buozzi

Lungo Lago Gramsci

Piazza F.M. Beltrami

Piazza Mameli

Piazza Martiri della Libertà

Piazza Nobili De Toma

Piazza Salera

Piazza XXIV Aprile

Via Alberganti

Via Cavallotti

Via Garibaldi

Via IV Novembre 292 (Posteggio UNI)

Via Mazzini

Allegato C

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1) **Categorie** di importanza delle strade, aree e spazi *(di cui allegato "A")*

a - Strade, spazi ed aree pubbliche di prima categoria	1,00
b - Strade, spazi ed aree pubbliche di seconda categoria	0,90
c - Strade, spazi ed aree pubbliche di terza categoria	0,80

2) **Valore economico** della disponibilità dell'area

a - Strade, vie e piazze di particolare valore economico <i>(di cui allegato "B")</i>	1,20
d - Residue zone del territorio comunale	1,00

3) **Sacrificio** imposto alla collettività e modalità di occupazione

a - Occupazioni con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20
b - Occupazioni senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
c - Occupazioni determinanti sensibile riduzione della viabilità e delle aree destinate a parcheggio	1,20
d - Occupazioni delle aree destinate a parcheggio a pagamento	1,40
e - Occupazioni con macchine distributrici di tabacchi	1,30
f - Occupazioni per passi carrabili	0,45
g - Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti	0,30
h - Occupazioni con accessi non caratterizzati da manufatti	0,30
i - Occupazioni soprastanti il suolo	0,20
l - Occupazioni sottostanti il suolo	0,10

4) **Natura** dell'attività

a. Industriali, professionali e di servizi	1,00
b. Commercio in aree pubbliche, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0,45
c. Commercio fisso, artigiani e pubblici esercizi (occupazioni permanenti)	0,90
d. Commercio fisso, artigiani e pubblici esercizi (occupazioni temporanee)	0,30
e. Spettacoli viaggianti, attività circensi e installazione giochi	0,05
f. Edilizia (Occupazioni temporanee)	0,50
g. Edilizia (Occupazioni permanenti)	0,70
h. Distributori di carburanti	0,50
i. Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
j. Altri usi	1,00
k. Commercio su aree pubbliche, artigiani e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, nel periodo dei festeggiamenti di patronali SAN VITO	0,80